



CONVENZIONE ATTIVA TRA L'AZIENDA OSPEDALIERA DI DESIO E VIMERCATE ED IL COMUNE DI BIASSONO PER L'ATTIVITÀ DI SORVEGLIANZA SANITARIA DEI DIPENDENTI AI SENSI DEL D.LGS. N. 81 DEL 9 APRILE 2008

L'anno duemilatredici, addì quindici del mese di maggio

TRA

l'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate (di seguito denominata Azienda Ospedaliera), con sede in Vimercate (MB), via Santi Cosma e Damiano n. 10, Codice Fiscale e Partita I.V.A. n. 02733390963, nella persona del Legale Rappresentante Direttore Generale, dott. Pietro Caltagirone, in esecuzione della deliberazione n. 408 del 15 maggio 2013,

ED

il Comune di Biassono (di seguito Comune), con sede in Biassono (MB), via San Martino, 9, Codice Fiscale n. 023363405159 e Partita I.V.A. n. 00733850960, rappresentato dal Sindaco _____,

PREMESSO CHE

- il Comune di Biassono, in qualità di datore di lavoro è tenuto, ai sensi del D. Lgs. 81/2008, ad assicurare la sorveglianza sanitaria del personale alla proprie dipendenze mediante la nomina di un "Medico Competente",
- la S.C. di Medicina del Lavoro di Desio di questa Azienda Ospedaliera possiede le capacità e le risorse idonee a svolgere l'attività di sorveglianza sanitaria del personale,

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

Le premesse costituiscono parte integrante della presente convenzione.

SI CONVIENE E SI STIPULA QUANTO SEGUE

ART. 1 – OGGETTO DELLA CONVENZIONE

Oggetto della presente convenzione è l'affidamento, da parte del Comune di Biassono, alla S.C. di Medicina del Lavoro del Presidio Ospedaliero di Desio dell'Azienda Ospedaliera di Desio e Vimercate dell'attività di sorveglianza sanitaria del proprio personale dipendente ai sensi del D. Lgs. n. 81 del 9 aprile 2008.

ART. 2 – CONDIZIONI RELATIVE ALL'ESPLETAMENTO DELL'ATTIVITÀ

La S.C. di Medicina del Lavoro del Presidio Ospedaliero di Desio, previa identificazione del "Medico Competente", per il tramite del proprio personale, medico e non medico, laddove necessario, espleterà la suddetta attività di cui al precedente art.1.

L'attività in parola sarà attuata sulla base di un programma predisposto dal Medico Competente, previo accordo con il Comune, e comprenderà accertamenti clinici e clinico - strumentali in linea di principio effettuati presso la S.C. Medicina del Lavoro di Desio con mezzi e strutture propri, salvo diverso accordo tra le parti.

ART. 3 – TARIFFE

Gli oneri ed i costi relativi a quanto contemplato nella presente convenzione sono a totale carico del Comune.

L'impegno di spesa stimato, con riferimento all'anno 2013, per l'attività di sorveglianza sanitaria del personale dipendente e per le attività proprie del "Medico Competente" è indicato nella tabella sotto riportata:

TIPOLOGIA DELLA PRESTAZIONE	Importo
Sorveglianza sanitaria del personale già dipendente (stimati fino a 20 soggetti)	950,00
Costo nomina per lo svolgimento di funzioni e adempimenti derivanti dalla nomina di Medico Competente ai sensi dell'art. 25, comma 1, del D.Lgs. 81/08	750,00
n. 1 Sopralluogo annuale con relazione: 1 ora medico (120,00 euro) + 1 uscita (70,00 euro)	190,00
1 Riunione annuale periodica con il Datore di Lavoro, il Servizio di Prevenzione e Protezione e il Rappresentante dei Lavoratori per la Sicurezza (comprese riunioni per progetti mirati (es. stress) (4 ore medico + 2 uscite)	620,00
Attività didattica per corsi di formazione/informazione del personale: n. 4 ore circa	550,00
TOTALE	3.060,00

In caso di relazioni per sopralluoghi di particolare complessità, il costo varia in base alle ore impiegate.

Non sono comprese nel preventivo prestazioni non routinarie: eventuali assunzioni, idoneità specifiche, riunioni straordinarie e incontri di formazione che dovessero verificarsi nel corso dell'anno 2013.

ART. 4 – MODALITÀ DI FATTURAZIONE

L'Azienda Ospedaliera, per il tramite della S.C. Economico Finanziaria, provvederà ad emettere al Comune regolare fattura in esenzione IVA in applicazione del D.Lgs. n. 81/2008.

ART. 5 – MODALITÀ DI PAGAMENTO

Il Comune provvederà al pagamento della fattura entro 60 giorni dalla data di ricezione della stessa.

ART. 6 – DURATA

La presente convenzione **decorre dal 15 maggio 2013 (data di adozione del provvedimento del Direttore Generale) e scadrà il 31 dicembre 2013**, salvo eventuali modifiche che potranno intervenire a seguito di emanazioni di norme legislative o regolamentari da parte di organi istituzionali.

Gli eventuali rapporti pregressi intercorsi fra le parti, a partire dal 1° gennaio 2013, saranno regolati alle medesime condizioni.

ART. 7 – EVENTUALI VARIAZIONI E RINNOVO

Ogni modifica alla presente convenzione dovrà avvenire mediante atto debitamente sottoscritto dalle parti.

Eventuali richieste di variazione della presente convenzione dovranno essere indirizzate, in forma scritta, alla S.C. Affari Generali e Legali all'indirizzo della sede legale.

L'eventuale rinnovo della presente convenzione dovrà essere concordato per iscritto tra le parti e sarà subordinato a specifica richiesta scritta da parte del Comune.

ART. 8 - RECESSO ANTICIPATO

E' fatta salva la possibilità di recesso anticipato da parte di uno dei due contraenti, con preavviso di almeno 60 gg da notificarsi mediante raccomandata A/R.

ART. 9 – CODICE ETICO

Il Comune, con la sottoscrizione della presente convenzione, si impegna al rispetto del Codice Etico dell'Azienda (approvato con deliberazione n. 967 del 29.06.2007 e consultabile sul sito www.aodesiovimercate.it, sotto la voce "L'Azienda Ospedaliera" - "Codice Etico") la cui osservanza costituisce parte essenziale delle obbligazioni assunte con la firma dell'atto.

ART. 10 – IMPOSTA DI BOLLO E REGISTRAZIONE

La presente convenzione:

- è soggetta ad imposta di bollo a carico del Comune ai sensi dell'art. 2, all. A Tariffa - parte 1°, del D.P.R. 26.10.72 n. 642 e successive modificazioni ed integrazioni;
- è soggetta a registrazione solo in caso d'uso, ai sensi dell'art. 5, comma 2 del D.P.R. 131/86.

ART. 11 – FORO COMPETENTE

Le parti accettano di definire amichevolmente eventuali controversie che insorgano. Nel caso in cui ciò non sia possibile, le parti espressamente concordano di eleggere quale Foro esclusivo e non concorrente con quelli ordinari previsti dalla legge, il Foro di Monza, e di escludere, pertanto, l'eventuale accesso al foro normativamente disciplinato dal c.p.c..

ART. 12 – RINVIO

Per quanto non espressamente previsto dal presente atto si farà riferimento alla vigente normativa.

Letto, confermato e sottoscritto:

Comune di Biassono	A.O. di Desio e Vimercate
Il Sindaco	Il Direttore Generale
(_____)	(dott. Pietro Caltagirone)

.....

Per approvazione espressa delle clausole di cui agli artt. 8 e 11.

Comune di Biassono	A.O. di Desio e Vimercate
Il Sindaco	Il Direttore Generale
(_____)	(dott. Pietro Caltagirone)

.....